

STATUTO

**DES TACUM SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIALE SANT
AMBROGIO 19

Numero REA: PC - 176831

Codice fiscale: 01605890332

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al rep. 171.244/54.269	
	S T A T U T O	
	TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art. 1 - <u>Denominazione</u>	
	E' costituita, ai sensi della Legge 08.11.1991, n. 381, art. 1, comma 1,	
	lettera b), una società cooperativa sociale a responsabilità limitata deno-	
	minata:	
	<u>"DES Tacum Società Cooperativa Sociale a r.l."</u>	
	Art. 2 - <u>Sede</u>	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di PIACENZA all'indirizzo risultante	
	dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi	
	dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con	
	semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiara-	
	zioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai	
	soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indi-	
	cato.	
	Art. 3 - <u>Durata</u>	
	La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà	
	essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta antici-	
	patamente con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	Art. 4 - <u>Scopi ed Oggetto</u>	
	La Cooperativa, ai sensi della Legge 381/91, ha lo scopo di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate	

	all' <u>inserimento lavorativo</u> di persone svantaggiate di cui alla lettera b)	
	dell'art. 1 della Legge 381/91.	
	In particolare l'obiettivo della Cooperativa è di promuovere l'economia so-	
	lidale secondo i principi della sostenibilità, della solidarietà, della valorizza-	
	zione delle relazioni e delle risorse locali.	
	Essa mira, in particolare, a creare un Distretto di Economia Solidale, ba-	
	sato sui principi della sostenibilità e della solidarietà, nonché sulla valoriz-	
	zazione delle relazioni Il tutto svolto in un'ottica di filiera corta.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mu-	
	tualità e senza fini speculativi, ed ha anche per scopo quello di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci lavoratori alle migliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento coo-	
	perativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la	
	mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle re-	
	sponsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territo-	
	rio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi	
	non soci e operare anche con terzi.	
	In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o tem-	
	poraneamente, in conto proprio o per conto terzi, le seguenti attività:	
	1) <u>Trasporto merci in c/terzi</u> di qualsiasi genere;	
	2) <u>Commercio</u> di prodotti di qualsiasi genere merceologico, scelti con forte	
	attenzione alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni, attraverso la ge-	

	stione e la conduzione di esercizi commerciali adibiti alla vendita al pubbli-	
	co, al minuto e al commercio all'ingrosso, di esercizi commerciali ambulan-	
	ti, mercati su aree private o pubbliche e esercizi commerciali itineranti, ol-	
	tre che di esercizi ricreativi e ricettivi e di ristoro quali bar, ristoranti,	
	centri e circoli ricreativi e di commercio on line;	
	3) <u>Gestione di attività formative sportive ed educative</u> , anche rivolte a	
	minori;	
	4) <u>Orientamento e formazione</u> attraverso la promozione, la realizzazione, il	
	coordinamento e la gestione di ricerche, corsi, studi, progetti, seminari,	
	convegni, conferenze, incontri, iniziative di formazione, raccolta di dati e	
	documentazione;	
	5) <u>Supporto</u> delle realtà agricole locali in tema di pianificazione delle col-	
	ture, al fine di valorizzare e salvaguardare il territorio nelle sue ricchezze	
	ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e relazionali;	
	6) <u>Attività artigianale e di recupero</u> , attraverso la gestione di laboratori	
	manuali di qualsiasi tipo e la commercializzazione dei prodotti ottenuti;	
	7) <u>Attività di inserimento lavorativo</u> , attraverso la gestione di <u>interventi</u>	
	<u>formativi specifici</u> alle persone svantaggiate;	
	8) <u>Lavorazione ed assemblaggio per conto terzi</u> di prodotti o parti di pro-	
	dotti di qualsiasi genere;	
	9) <u>Traslochi, sgomberi e trasporti</u> di oggetti di qualsiasi tipo;	
	10) <u>Sviluppo di progetti di Agricoltura Sociale</u> , di consolidamento ed e-	
	stensione di filiere corte in ambito agro-alimentare, sviluppando la produ-	
	zione e la distribuzione, in particolare, in aree periurbane (agricoltura di	
	prossimità) e nei territori di montagna;	

	11) <u>Attività di servizi informatici, amministrativi e di gestione di dati;</u>	
	12) <u>Organizzazione di eventi e seminari, nonché interventi educativi presso scuole di ogni genere e grado ed università;</u>	
	13) <u>Progettazione partecipata</u> volta a realizzare nuove forme di socializzazione e sviluppo sostenibile del territorio, nel rispetto dell'ambiente;	
	14) <u>Mantenimento e cura del verde urbano;</u>	
	15) <u>Diffusione e sostegno a progetti di efficienza energetica e fonti rinnovabili;</u>	
	16) <u>Promozione di iniziative e studi sociali volti a preservare le culture e i saperi legati al territorio;</u>	
	17) <u>Gestione e/o conduzione di attività agricole,</u> basate anche su criteri di coltivazione biologica in proprietà o in affitto, e di ogni altra attività connessa all'agricoltura, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;	
	18) <u>Gestione di attività di pulizia e sanificazione.</u>	
	19) <u>Gestione di attività di muratura, idraulica e tinteggiatura.</u>	
	20) <u>Gestione di attività di arredo, montaggio e smontaggio di mobilio.</u>	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	Sempre per favorire il reinserimento sociale dei soggetti svantaggiati, la Cooperativa potrà gestire e promuovere totalmente o parzialmente attività di <u>formazione culturale, di documentazione audiovisiva, sportive e ri-</u>	
	<u>creative.</u>	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	

	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti al medesimo, beneficiando delle provvidenze	
	messe a disposizione dalle leggi vigenti; il tutto comunque nel rispetto	
	delle norme contenute nel D.L. 95/1974 convertito nella Legge 216/1974	
	e modificato con l'articolo 12 della Legge 23.03.1983 n° 77, nella Legge	
	02.01.1991 n°1, nonché Legge n°197 del 05.07.1991.	
	La Cooperativa potrà effettuare, a norma di legge, raccolta di prestiti di	
	denaro esclusivamente presso i propri soci. In caso di cessazione del rap-	
	porto sociale il prestito si estinguerà automaticamente e le somme risul-	
	tanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi.	
	La raccolta dovrà essere finalizzata esclusivamente al conseguimento	
	dell'oggetto sociale ed alla gestione dell'impresa mutualistica; la Coopera-	
	tiva rilascerà ad ogni depositante un documento rappresentativo del de-	
	posito.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, verranno	
	disciplinate le modalità di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto	
	dei seguenti criteri:	
	a) determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi	
	restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mante-	
	nimento per la Cooperativa dei requisiti mutualistici;	
	b) determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei	
	depositi;	
	c) determinazione delle modalità e dei termini di rimborso delle somme in	
	caso di estinzione del rapporto.	

	I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli	
	importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la Coo-	
	perativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito so-	
	ciale dovrà, altresì, comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condi-	
	zioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell'art. 3 del Decre-	
	to Legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi provvedimenti di attua-	
	zione.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa potrà, per delibe-	
	razione del Consiglio di Amministrazione:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre	
	imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costi-	
	tuite in forma non cooperativa e partecipare alla loro attività, conceden-	
	do, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;	
	b) integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la	
	propria attività con quella di altri enti cooperativi, anche promuovendo ed	
	aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo, prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero ne-	
	cessari per il loro sviluppo;	
	c) aderire ad altri Enti od organismi economici, morali, culturali, sindacali,	
	assistenziali;	
	d) contrarre mutui, aperture di credito in c/c, e per sconto effetti, antici-	
	pazioni passive e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e	
	società finanziarie;	
	e) richiedere ed utilizzare le provvidenze messe a disposizione dalla CE,	
	dallo Stato Italiano, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché i finanzia-	

	menti ed i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, sta-	
	tali, parastatali o da privati;	
	f) partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a rafforzare,	
	con l'esempio dei rapporti tra i soci e in quelli fra gli stessi e gli altri lavo-	
	ratori, i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà;	
	g) partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie	
	per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;	
	h) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in como-	
	dato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede so-	
	ciale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto,	
	in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai socie,	
	ed a terzi, i beni descritti in questo comma;	
	i) stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e priva-	
	te;	
	l) assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale;	
	m) costruire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programma-	
	zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,	
	ai sensi della Legge 31.01.92 n° 59 ed eventuali norme modificative ed in-	
	tegrative;	
	n) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e/o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a	
	norma dell'art. 5 della Legge 31.01.92 n° 59, di quote di partecipazione	
	cooperativa;	
	o) ricevere lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni.	

TITOLO II: SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che abbiano maturato o intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuire comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazio-	
	ne al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.	
	Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione a socio	
	cooperatore di elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione	
	dell'Organo Amministrativo, esercitano in proprio attività che, in relazione	
	alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, risultino es-	
	sere in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa.	
	Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche nei cui statu-	
	ti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	Sociali.	
	Possono essere soci associazione ed enti che siano in grado di concorrere	
	all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla ap-	
	partenenza a ciascuna delle categorie sotto indicate. Le diverse modalità	
	di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale da parte dei soci sono	
	disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono pre-	
	stare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti pre-	
	via richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della	
	Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi so-	
	ciali della stessa.	

Art. 6 - Categorie

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla L. 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività spontaneamente, gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

TITOLO III: SOCI SOVVENTORI

Art. 7 - Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 40 (quaranta).

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di	
	Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pro-	
	nunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione se-	
	condo le modalità previste dal presente Statuto.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere discipli-	
	nata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono es-	
	sere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi at-	
	tribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo	
	corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribu-	
	zione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore è attribuito 1 solo voto.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capi-	
	tale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rappor-	

	to tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovven-	
	tori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di du-	
	rata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sov-	
	ventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in	
	quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposi-	
	zioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO IV: IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 8 - Ammissione a socio	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Ammi-	
	nistrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo Sta-	
	tuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute, i motivi della richiesta e la cate-	
	goria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere mai inferiore, né superiore, al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	Statuto nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	

	organi societari e agli eventuali regolamenti interni;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente Statuto.	
	La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione, la sede e l'oggetto sociale, la data di costituzione e la durata, il numero di soci, i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nell'Assemblea della Cooperativa;	
	b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;	
	c) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;	
	d) ogni altri documento che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile alla valutazione della domanda di adesione ed abbia richiesto;	
	e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e agli eventuali regolamenti interni.	
	La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'As-	

	semblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo Amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse.	
	Art. 9 - <u>Obblighi dei soci</u>	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;	
	d) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente.	
	Art. 10 - <u>Recesso</u>	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per morte, se il socio è una persona fisica; per scioglimento, liquidazione, falli-	

	mento, recesso o esclusione quando si tratta di persona giuridica.	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno di-	
	ritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventual-	
	mente rivalutate.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichia-	
	razione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla So-	
	cietà. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3	
	del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il recesso è	
	consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammis-	
	sione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera	
	raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se	
	comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'eser-	
	cizio successivo.	
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottempe-	
	rato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi	
	che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso ed	
	a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.	

	Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, sal-	
	vo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indica-	
	to nella domanda di ammissione.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti	
	del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previ-	
	sto dal presente Statuto per tutte le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per a-	
	deguarsi;	
	c) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di inter-	
	ruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel	
	regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01 e,	
	nel caso di socio volontario, qualora questo abbia cessato l'attività di vo-	
	lontariato;	
	d) svolta o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di al-	
	meno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi ti-	

	tolto.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa	
	per qualsiasi causa.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai	
	provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia,	
	saranno demandate al tentativo di mediazione e in subordine al Collegio	
	Arbitrale con le modalità stabilite dall'art.33 del presente statuto.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Art. 12 - <u>Comunicazione</u>	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione devono essere co-	
	municate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interes-	
	sato, il quale può ricorrere al tentativo di mediazione e in subordine al	
	Collegio Arbitrale con le modalità stabilite dall'art.33 del presente statuto.	
	Il mancato ricorso alla mediazione e in subordine al Collegio Arbitrale entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accetta-	
	zione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della	
	delibera resta sospesa fino alla definizione della mediazione o alla decisio-	
	ne del collegio arbitrale.	
	Art. 13 - <u>Liquidazione</u>	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	

	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comun-	
	que, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivaluta-	
	to.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versa-	
	to, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	<u>Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi-</u>	
	<u>lità dei soci cessati</u>	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci re-	
	ceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso sarà devolu-	
	to, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento di eventuale penale, ove determinata nel regolamento.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in	
	cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei li-	
	miti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la So-	

	cietà gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V : PATRIMONIO	
	Art. 15 - Patrimonio	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato	
	di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a € 50,00 (cin-	
	quanta/00) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione e	
	con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti	
	od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di parti-	
	colari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assi-	
	stenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in	
	generale;	
	e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della	
	Società.	
	Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante	
	l'esistenza della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 16 - Cessione delle quote	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non	
	possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, salvo quanto previsto	
	dalla legge e dal presente statuto per i soci sovventori.	
	TITOLO VII: ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO	
	Art. 17 - Bilancio d'esercizio	

	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede	
	alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi del-	
	la normativa vigente, oltre che della relazione sull'andamento della gestio-	
	ne sociale, ai sensi della normativa del codice civile e delle Leggi 59/92 e	
	381/91.	
	Il progetto di bilancio deve esser presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relativa alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestio-	
	ne o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La relazione sulla gestione, oltre a quanto disposto dall'art. 2428 del codi-	
	ce civile, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche	
	nei suoi risvolti sociali sia nei confronti dei soci che di persone non socie e	
	della comunità tutta.	
	La relazione deve anche esprimere una fondata valutazione sulla perti-	
	nenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate	
	statutariamente.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione del risultato	
	annuale al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare di compe-	
	tenza dell'esercizio.	
	Gli utili netti annuali saranno così destinati:	
	a) per almeno il trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co-	

	operazione nella misura fissata dalla legge;	
	c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e ver-	
	sato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge 59/92;	
	d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato,	
	nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ma	
	che non potrà essere superiore a quanto stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente;	
	e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente	
	punto d) maggiorata del due per cento, ai sensi art. 4 legge 59/92;	
	f) a riserva straordinaria divisibile o indivisibile.	
	In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:	
	1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui alla lettera a), pre-	
	via deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi	
	mutualistici di cui alla lettera b);	
	2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non	
	attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve	
	straordinarie.	
	Art. 18 - Ristorni	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di eserci-	
	zio, può appostare somme al Conto Economico a titolo di ristorno, qualora	
	lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della	
	relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del	

	trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3,	
	comma 1 e comma 2, lettera a) della Legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Co-	
	operativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Ammini-	
	strazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o	
	combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	
	- tempo di permanenza in cooperativa;	
	- tipologia di rapporto di lavoro.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che	
	mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di	
	sovvenzione.	
	TITOLO VIII: ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 - <u>Organi sociali</u>	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio sindacale, se nominato.	

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 20 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta a mezzo lettera raccomandata anche a mano, fax o e-mail, oltre che ogni altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

a) elenco delle materie da trattare;

b) luogo designato per l'adunanza;

	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione	
	(quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima).	
	Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quan-	
	to stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a me-	
	glio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.	
	Art. 21 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindaca-	
	le e determinare l'eventuale compenso;	
	c) approvare gli eventuali regolamenti interni;	
	d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sin-	
	daci;	
	e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci;	
	in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71	
	nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi	
	ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge	
	59/92;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati	
	alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo	
	esame dagli amministratori.	
	Art. 22 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e	
	deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua com-	
	petenza.	

	L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:	
	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 23 - Svolgimento dell'assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente	
	all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante	
	delega scritta.	
	Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono	
	essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti so-	
	ciali.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano,	
	con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea	
	volta per volta o prevista dalla legge.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assi-	
	stenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da	
	un Notaio.	
	Ogni socio può rappresentare al massimo un solo altro socio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.	
	Si può anche prevedere il voto per corrispondenza. La decisione dei soci	

	sulla base di consultazione scritta e di consenso espresso per iscritto è	
	sollecitata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta di	
	uno degli Amministratori, dei sindaci se nominati o di tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	Se il Presidente del Consiglio di Amministrazione debitamente richiesto,	
	non provvede entro il termine di 15 (quindici) giorni, la decisione potrà es-	
	sere direttamente sollecitata dal richiedente.	
	La consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto dovranno risul-	
	tare da apposito documento che indichi con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni	
	alla stessa conseguenti.	
	Nella consultazione scritta il documento all'uopo predisposto dovrà circo-	
	lare fra tutti i soci; di ciò dovrà essere data attestazione mediante sotto-	
	scrizione degli stessi - a margine della propria dichiarazione scritta di voto	
	- ovvero, in caso di rifiuto di sottoscrizione, mediante dichiarazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Dal documento dovrà risultare l'indicazione dei soci consenzienti e dei soci	
	contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo	
	della loro contrarietà o astensione. La mancata sottoscrizione della di-	
	chiarazione di voto equivale a voto contrario.	
	La consultazione scritta dovrà comunque perfezionarsi entro il termine di	
	un mese dalla richiesta di consultazione, altrimenti la decisione dei soci si	
	considererà come non adottata.	
	L'espressione per iscritto del consenso dovrà aversi a seguito di trasmis-	

	sione a tutti i soci di copia del documento all'uopo predisposto. La tra-	
	smissione potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazio-	
	ne che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi	
	il fax e la posta elettronica come risultanti da libro soci.	
	Entro i cinque giorni successivi alla ricezione del documento, i soci do-	
	vranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce al-	
	la copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio	
	voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ri-	
	tenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.	
	La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	La decisione dei soci è presa con il voto favorevole di tanti soci che rap-	
	presentino la maggioranza dei soci.	
	La documentazione relativa alla consultazione scritta e al consenso e-	
	spresso per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società e le	
	decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura degli ammi-	
	nistratori nel libro delle decisioni dei soci.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati	
	con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve	
	essere dato atto nei relativi verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la le-	
	gittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	

	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vo-	
	tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visiona-	
	re, ricevere o trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predispo-	
	sto il foglio delle presenze.	
	Art. 24 - Validità delle deliberazioni	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita,	
	qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono	
	presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggio-	
	ranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci pre-	
	senti o rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla	
	fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale	
	in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento antici-	
	pato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devo-	
	no essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di	
	tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	L'assemblea è comunque validamente costituita anche in difetto di rego-	
	lare convocazione quando sia presente la totalità dei soci, dei componenti	
	l'organo di amministrazione e del collegio sindacale se nominato.	
	B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 25 - Composizione	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione compo-	

	sto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea che ne determina il	
	numero.	
	In ogni caso il consiglio di amministrazione, che può essere composto da	
	soci sovventori e da persone non socie, deve essere costituito per la	
	maggior parte dei suoi membri da soggetti appartenenti alle categorie dei	
	soci cooperatori meglio precisate nell'art. 6 del presente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il	
	Vice Presidente se non vi ha già provveduto l'assemblea.	
	Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la	
	redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla	
	Società.	
	Art. 26 - <u>Durata in carica e compenso</u>	
	Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea	
	per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti un	
	numero illimitato di volte.	
	Gli Amministratori non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi	
	l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi get-	
	toni di presenza.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto	
	della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 27 - <u>Convocazione - Deliberazioni</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo so-	
	stituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della	
	sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	1/3 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.	

	La convocazione è fatta con mezzi idonei a dar prova dell'avvenuto rice-	
	vimento, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni	
	prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono vali-	
	de quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri	
	presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si di-	
	scutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono ugualmente valide	
	anche in difetto di regolare convocazione quando siano presenti tutti	
	consiglieri, che si dichiarano edotti sulle materie da trattare, ed i compo-	
	nenti del collegio sindacale se nominato.	
	La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il presidente	
	lo ritenga opportuno, anche attraverso audio e video conferenza; in tal	
	caso tutti i partecipanti devono comunque essere identificati dal presi-	
	dente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in	
	tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi	
	documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunione si considererà	
	tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un se-	
	gretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a	
	cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.	
	Anche per il consiglio di amministrazione le decisioni possono essere as-	
	sunte con decisione scritta o attraverso audio e video conferenza con le	
	stesse modalità previste nell'art. 23 del presente statuto.	
	Art. 28 - Poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ge-	

	stione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispet-	
	to di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno	
	essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorati-	
	ve e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansio-	
	ni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restan-	
	do le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio;	
	g) assumere e licenziare personale della Cooperativa fissandone le retri-	
	buzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della Cooperativa ad organi federali o consortili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei	
	soci;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione	
	soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riser-	
	vati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la	
	facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi au-	
	torità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione;	
	concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui as-	

	sumandone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti	
	agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.	
	m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.	
	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi	
	membri.	
	<u>Art. 29 - Rinuncia, decadenza, scadenza</u>	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazio-	
	ne scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sin-	
	dacale.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte	
	consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo,	
	perdono la qualità di socio.	
	I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare	
	nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le moda-	
	lità dell'art. 2386 C.C.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto	
	solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.	
	<u>Art. 30 - Presidente, poteri di rappresentanza</u>	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresen-	
	tanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Am-	
	ministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazione da ban-	
	che e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone libe-	

	ratoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà i-	
	noltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passi-	
	ve, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-	
	nistrativa in qualunque grado e giurisdizione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a	
	lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in man-	
	canza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presi-	
	dente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.	
	C) COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 31 - <u>Composizione, durata e competenze</u>	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.	
	Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di	
	due membri supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge, nominati dal-	
	l'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di	
	presidente.	
	I sindaci supplenti subentrano in ordine di anzianità, agli effettivi che e-	
	ventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effet-	
	to dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dal-	
	l'art.2403 c.c.; conseguentemente, vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	

	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Ricorrendo i presupposti di legge, al collegio sindacale, ove questo sia no-	
	minato, è affidato anche il controllo contabile.	
	TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 33 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti ap-	
	provati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese	
	quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni	
	statutarie e regolamentari delle deliberazioni adottate dagli organi sociali	
	e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorge-	
	re tra la società e i soci, o tra soci, devono essere rimesse preliminar-	
	mente all'organismo di mediazione dei dottori commercialisti ed esperti	
	contabili di Piacenza per esperire il tentativo di conciliazione, in subordine	
	alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominato,	
	su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo	
	ove ha sede la società.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro	
	confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento	
	dell'accettazione del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede ove ha sede legale la cooperativa.	
	L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto, determinando,	
	altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.	
	Art. 34 - Regolamento interno	

	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere di-	
	sciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Ammini-	
	strazione e da approvarsi dall'Assemblea.	
	Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nomina-	
	to, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costi-	
	tuiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi	
	per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'a-	
	zienda.	
	Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni	
	disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi	
	per l'attività prestata dai Soci.	
	Art. 35 - <u>Rapporti societari e prestazioni lavorative</u>	
	Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente	
	alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rap-	
	porto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzio-	
	ne, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di	
	sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realiz-	
	zazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al	
	rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distri-	
	buzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali	
	mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professiona-	
	li, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con	
	le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.	
	Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa	
	partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività	

	e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura	
	come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societa-	
	rio".	
	I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.	
	Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali	
	previste dalle vigenti leggi.	
	<u>Art. 36 - Trattamento economico dei soci</u>	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale,	
	deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collet-	
	tivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi	
	soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, com-	
	patibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e	
	pertanto con le esigenze sociali.	
	Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto	
	conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo con-	
	guaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea.	
	<u>Art. 37 - Scioglimento della Società</u>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più	
	liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo	
	rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventual-	
	mente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.	
	<u>Art. 38 - Requisiti mutualistici</u>	
	La cooperativa che è una cooperativa sociale e quindi a mutualità preva-	

	lente di diritto, ai sensi dell'art.2514 del codice civile, ha:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo ri-	
	spetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizio-	
	ne ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'in-	
	tero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi e-	
	ventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione.	
	Art. 39 – Norme di riferimento	
	Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle	
	leggi vigenti in materia di cooperazione in generale e cooperazione sociale	
	in particolare oltre a quelle specifiche sulle cooperative previste dal titolo	
	VI del libro V del codice civile e per quanto non ivi previsto, a quelle sulle	
	società a responsabilità limitata fino a quando ne ricorrono i presupposti	
	previsti dall'art.2519 del codice civile stesso o in difetto a quelle sulle so-	
	cietà per azioni.	
	Firmati all'originale: ALESSANDRO CHIAPPINI - MASSIMO TOSCANI Notaio	

39 di 39